Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 maggio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 registro n. 19 Difesa, foglio n. 358

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GUZZO Ernesto, nato ad Aiello Calabro (Cosenza) il 9 marzo 1927, appuntato dei CC. legione territoriale di Firenze. — In servizio di vigilanza fissa ad istituto bancario, aggredito da due giovani armati di pistola che vi erano penetrati a scopo di rapina, con decisione e sereno sprezzo del pericolo ingaggiava con i malfattori violenta colluttazione e, sebbene ripetutamente colpito alla testa dai due malviventi con il calcio delle loro pistole, reagiva coraggiosamente con il fuoco dell'arma in dotazione, riuscendo a sventare l'azione criminosa e ad assicurare alla giustizia uno dei rapinatori. — Scandicci (Firenze), 29 aprile 1968.

(7486)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **574**.

Mutamento della denominazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari da « Ordinamento giuridico della Regione sarda » a « Diritto costituzionale regionale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato allo insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1967, n. 23;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 5 ottobre 1968, aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Sassari — approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458 —, con il quale viene modificata la denominazione del posto stesso in quella di « Diritto costituzionale regionale ».

Con il medesimo atto vengono, inoltre, adeguati al nuovo costo medio i contributi che la Regione autonoma della Sardegna, ente finanziatore, è tenuta a corrispondere all'Università di Sassari per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 6 febbraio 1961, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 458.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 212. — CARUSO

Repertorio n. 158

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, stipulata addì 6 febbraio 1961, repertoriata al n. 74, registrata a Sassari il 16 febbraio 1961 al n. 2414, mod. I, vol. 299 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo della Università e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 8 luglio 1968 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo in forza della legge regionale 5 dicembre 1967, n. 23, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 13 dicembre 1967, n. 41 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 28 maggio 1968 (allegato *C*).

Premesso

a) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione on. prof. Paolo Dettori ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addì 6 febbraio 1961 a Sassari è stata stipulata, per la istituzione del posto di « Ordinamento giuridico della Regione sarda », apposita convenzione, a rogito del dott. Giuseppe Pitzorno, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'università medesima; convenzione che è stata registrata a Sassari il giorno 16 febbraio 1961 al n. 2414, mod. I, vol. 299, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 3 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1963;

b) che si è ravvisata l'opportunità, anche a seguito di analoghe osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di modificare la denominazione del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » in quello per l'insegnamento più ampio e rispondente di « Diritto costituzionale regionale », e, nel contempo, l'Università degli studi di Sassari ha provveduto a comprendere il predetto insegnamento nel proprio statuto modificato allo scopo con decreto del Presidente della Repubblica n. 815 del 9 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 18 ottobre 1966;

c) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Diritto costituzionale regionale » in sostituzione dell'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda »;

d) che con la legge regionale 5 dicembre 1967, n. 23, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda (parte 1ª e 2ª) in data 13 dicembre 1967, n. 41, l'amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione già in atto con l'Univeristà di Sassari per l'istituzione del posto di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » al fine di procedere alla istituzione del posto di ruolo per l'insegnamento di « Diritto costituzionale regionale » (allegato *B*);

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 28 maggio 1968, ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari nella seduta dell'8 luglio 1968 (allegato *A*) ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Tutto ciò premesso, i signori suddetti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione per l'istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, stipulata a Sassari il 6 febbraio 1961, registrata a Sassari il 16 febbraio 1961, al n. 2414, mod. I, vol. 299, tra la Regione autonoma della Sardegna e la predetta Università di Sassari, viene così modificata e integrata:

Nell'art. 1 e seguenti la dizione « Ordinamento giuridico della Regione sarda » viene sostituita dalla seguente: « Diritto costituzionale regionale ».

Nell'art. 2 la dizione dicente « la somma annuale di lire 3.000.000 (tremilioni) » viene sostituita ed integrata con la seguente: « la somma annuale di lire 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo ».

Nell'art. 3 la dizione dicente « la ulteriore somma di lire seicentomila (600.000) annue » e seguenti va sostituita ed inte-

grata con la seguente: «la ulteriore somma di lire 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per i trattamenti di assistenza sanitaria ».

Il testo dell'art. 4 è soppresso e sostituito dal seguente: «Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresì ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Il testo dell'art. 6 è soppresso e sostituito dal seguente: «Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'amministrazione regionale avverrà sia su iniziative del professore di ruolo della cattedra di «Diritto costituzionale regionale» sia su richiesta della medesima amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati, che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta sarà tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e, pertanto, i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Nell'art. 7 l'ultimo comma è soppresso.

Il testo dell'art. 8 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare ».

Art. 2.

Il presente atto, che è parte integrante della convenzione di cui all'art. 1 ed è stipulato nell'interesse dell'Università di Sassari, è esente da tasse di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso diverrà esecutivo non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Antonio GIAGU DE MARTINI
» Sergio COSTA
» Pietro PUCCINI, *funzionario rogante*

Registrato fiscalmente a Sassari, addì 9 ottobre 1968, al n. 5223, mod. I, vol. 322, in esenzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Proroga del termine dei lavori del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti interministeriali del 2 febbraio 1966, del 10 gennaio 1967 e del 15 febbraio 1968;

Ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente il termine dei lavori del comitato di controllo al 31 dicembre 1969;

Decreta:

Art. 1.

Il termine dei lavori del comitato di controllo costituito con decreto interministeriale del 26 aprile 1965 ed integrato con decreto interministeriale del 2 febbraio 1966, è prorogato al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

L'onere presuntivo di L. 250.000 per il gettone di presenza da corrispondersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai componenti del comitato di cui all'art. 1, farà carico, per il corrente esercizio finanziario, al cap. 191/1 del bilancio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1969
Registro n. 30 Uff. risc. P.T., foglio n. 121

(7811)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sfruz.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda pervenuta in data 9 dicembre 1964, con la quale il comune di Sfruz (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 1964;

Vista la delibera n. 13 del 26 maggio 1969, approvata dalla giunta provinciale di Trento nella seduta del 20 giugno 1969, con la quale il consiglio comunale di Sfruz ha deciso di revocare la precedente delibera consiliare n. 36 del 30 ottobre 1964, e di rinunciare, quindi, alla domanda di concessione sopra richiamata;

Vista la domanda in data 11 luglio 1969 con la quale il comune di Sfruz (Trento), in esecuzione alla delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sfruz (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Sfruz (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(7828)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1969.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 del vigente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1968, con il quale, tra l'altro, il dott. Attilio Nardi, consigliere della Corte dei conti è stato nominato sindaco effettivo, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, per il triennio 1967-1969;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo, in sostituzione del predetto dott. Nardi, dimissionario;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Renato Simoncini, è nominato sindaco effettivo, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Attilio Nardi, dimissionario.

Il predetto dott. Simoncini resterà in carica per il restante periodo del triennio 1967-1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7791)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della « Società elettrica delle Madonie » S.p.a., con sede in Petralia Soprana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 696210 del 23 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della impresa della « Società elettrica delle Madonie » S.p.a., con sede in Petralia Soprana (Palermo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1967 e 1968, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Palermo, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società elettrica delle Madonie » S.p.a., con sede in Petralia Soprana (Palermo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società elettrica delle Madonie » S.p.a. con sede in Petralia Soprana (Palermo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società elettrica delle Madonie » S.p.a., con sede in Petralia Soprana (Palermo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(7885)

DECRETO PREFETTIZIO 9 agosto 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 3590/15-5/1 - Gab. in data 21 ottobre 1968, con cui fu ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la lettera n. 28/AG del 5 agosto 1969 della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale si comunica che il dott. Osvaldo D'Antona, direttore della sede stessa, è designato a rappresentare l'istituto in seno al predetto consesso, in sostituzione del dott. Ildo Barbadoro, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 3590/15-5/1 - Gab. del 21 ottobre 1968, il dott. Osvaldo D'Antona è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Ildo Barbadoro.

Campobasso, addì 9 agosto 1969

p. *Il prefetto*: DONADONI

(7739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1969, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 febbraio 1962 da Pacelli Corrado, usciere capo in servizio presso la pretura di Perugia, avverso il decreto del Ministro per gli affari di grazia e giustizia del 16 dicembre 1967, n. 269, con il quale veniva ritenuta non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la infermità da cui è affetto.

(7891)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1969, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 610.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7927)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1969, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7926)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.795.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7922)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 861.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7923)

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 441.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7925)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7924)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1969, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7928)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.434.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7929)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.996.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7930)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.538.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.212.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7932)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.964.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7933)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.670.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7934)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.354.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7936)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.621.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7935)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.752.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7937)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.961.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7938)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.181.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7939)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.116.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7940)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.716.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7941)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.739.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7942)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.850.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7943)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 262, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società per azioni Italcementi di Bergamo, avverso il decreto ministeriale 22 giugno 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del versante interno del cratere di Agnano e valle della Costa di San Domenico e sulla zona degli orli craterici degli «Astroni» e de «I Pisani» site nel comune di Napoli.

(7881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 Mod. 243 D.P. — Data: 15 aprile 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Bologna. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1969

(7155)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, al portatore

A norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 10 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, del 15 marzo 1969, si rende noto che il 26 settembre 1969 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969, che di sottoscrizioni in contanti.

(7692)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5480/1575, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giannitto Michele, nato l'1 agosto 1918 in San Severo e Marchitto Leonarda, nata il 10 gennaio 1922 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 60, riportata in catasto alla particella n. 48 ½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 8.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5481/1576, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nardella Antonietta, nata il 17 settembre 1929 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 230, riportata in catasto alla particella n. 53-½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 3.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5482/1577, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Prattichizzo Giovanni, nato il 23 marzo 1938 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 90, riportata in catasto alla particella n. 42 ½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 34.

(7798)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1969

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Torino, corso V. Emanuele, 94	Ulfe Seafarmaco	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4573 del 9 aprile 1969	
2	Milano, via Codogno, 5 .	Lab. Farmacologico Milanese	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4575 del 21 aprile 1969	
3	Milano, corso Porta Nuova, 46	Ist. Neoterapico Lombardo	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4579 del 21 aprile 1969	Revoca parziale
4	Genova, via Brignole de' Ferrari, 6/8	Lab. Farm. Barlocco	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4581 del 21 aprile 1969	
5	Torino, corso Regina Margherita, 264	Lab. Chimico Farmac. Domus	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4588 del 23 aprile 1969	
6	Salerno, via Papio, 18 . .	Farmaceutici Ledig	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4590 del 14 maggio 1969	
7	Codogno (Milano), via Somalia	Biorgan Albanese	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4592 del 14 maggio 1969	
8	Milano, via della Torre n. 40	Pharmaton Italiana	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4593 del 23 maggio 1969	
9	Bologna, via Portanuova n. 2	Farmacia Castaldini	Specialità med. « Sciroppo Castaldini »	Decreto ministeriale 4596 del 23 maggio 1969	
10	Torino, via Drovetti, 14 .	Metabiod	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4597 del 23 maggio 1969	
11	Milano, via Fulvio Testi n. 7	Farmaco Italiano Padil	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4599 del 14 maggio 1969	
12	Milano, via Solari, 11 . .	Lab. Del Saz & Filippini	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4600 del 16 maggio 1969	
13	Milano, via Luigi Anelli n. 4	Scharper S.p.A. per l'ind. Farm.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4610 del 30 giugno 1969	
14	Roma, Lungotevere Mellini, 33	Medwerke S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4608 del 21 giugno 1969	
15	Saronno (Varese), via Milano, 13	Ind. Chim. Farmac. Dr. Reiner	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4612 del 30 giugno 1969	
16	S. Pellegrino Terme (Bergamo), via Vittorio Veneto, 3	Lab. Chim. Farmac. E. Granelli	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4617 del 30 giugno 1969	

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1969

N. d'ord ne	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Ortles, 54	Farmaceutici Del Saz & Filippini S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4571 del 16 maggio 1969	
2	Milano, via Cenisio, 7	Lab. Farmacologico Milanese	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4576 del 21 aprile 1969	
3	Torino, via Boccaccio, 31	Courtois - Lab. Farmaco Biologico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4577 del 21 aprile 1969	Trasferimento autorizzazione ditta SAPER (fusione per incorporazione)
4	Roma, via Alfredo Fusco n. 43	Farmaceutici Coli S r. l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4578 del 22 marzo 1969	
5	Genova, via P. Berghini n. 28 b/1	Lab. Farmaceutico Barlocco S. r. l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4582 del 21 aprile 1969	
6	Firenze, via Giovanni Gualberto, 10	Sigem	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4583 del 21 aprile 1969	
7	Torino, via Carcano, 32	Lab. Chimico Farmaceutico Domus	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4589 del 23 aprile 1969	
8	Milano, via A. Maiocchi n. 6	Gruppo Lepetit	Specialità medicinali chimiche	Decreto ministeriale 4594 del 21 aprile 1969	Trasferimento autorizzazione dalla ditta A. Bertelli
9	Roma, via Euclide Turba n. 4	Intra Medical Italiana	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4595 del 23 aprile 1969	
10	Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156	Farmaco Italiano Padil	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4598 del 14 maggio 1969	
11	Grugliasco (Torino), via Frejius, 15	Lab. Chim. Medica e dell'Antipiol	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4601 del 16 maggio 1969	
12	Caronno Pertusella (Varese), via Bergamo	Ivers Lee Italia	Autorizzazione a compiere operazioni di confezionamento	Decreto ministeriale 4604 del 5 giugno 1969	
13	Milano, via Cassio Dione n. 21	Lab. Italo Pro-Far	Autorizzazione a compiere operazioni di confezionamento	Decreto ministeriale 4605 del 24 maggio 1969	
14	Latina, via P. Reginaldo Giuliani	Ayerst Italiana S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4606 del 7 giugno 1969	
15	Rodano (Milano), via Giovanni 23°	Scharper S.p.A. per l'Ind. Farmac.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4611 del 30 marzo 1969	
16	Milano, via Ampère, 33	Prodotti Farmaceutici Zenit S.p.A.	Specialità medicinali biologiche	Decreto ministeriale 4657 del 21 giugno 1969	Fusione per incorporazione della ditta P. V.O.
17	Santa Palomba (Pomezia), Tor Maggiore	S. Carlo Farmaceutici S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto ministeriale 4626 del 27 giugno 1969	

(7640)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cappella Maggiore

Con decreto 11 marzo 1969, n. 7, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione rappresentato da un tratto di alveo abbandonato della roggia del Meschio, in comune di Cappella Maggiore (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *B*, al foglio n. 6, mappali 63½ (Ea. 0.00.30); 69½ (Ea. 0.00.20); 71½ (Ea. 0.00.50); 72½ (Ea. 0.00.60); 72¹/₃ (Ea. 0.00.95); 281½ (Ea. 0.00.30); 280½ (Ea. 0.00.30); 283½ (Ea. 0.00.60); 143½ (Ea. 0.03.00); e 179½ (Ea. 0.00.30); della superficie complessiva di Ea. 0.07.05 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 giugno 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'UMBRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Deruta

Con decreto provveditoriale n. 11137 del 14 agosto 1969, è stato approvato il piano presentato dal comune di Deruta (Perugia) il 26 febbraio 1969 per la destinazione di zona alla edilizia economica e popolare.

Con lo stesso provvedimento è stata fissata in m. 7 l'altezza degli edifici ricadenti nei lotti contrassegnati con i numeri 1 e 2 nella planimetria di progetto del piano in argomento e sono stati, inoltre, dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 19 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere, gli impianti e gli edifici previsti nel detto piano, fissandosi in dieci anni dalla data del decreto stesso, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 167, l'efficacia del piano di cui trattasi.

(7795)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione dle citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visti il decreto ministeriale 19 gennaio 1968 (reg. C.C. 10.2. 1968/7/313) e il decreto ministeriale 8 agosto 1968 (reg. C.C. 4.9.1968/40/278) coi quali, in attuazione rispettivamente del primo e dell'ultimo comma dell'art. 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati indetti due concorsi riservati, entrambi a nove posti nella qualifica iniziale (chimico) del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina di cui all'art. 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ed all'annessa tabella 10;

Considerato che entrambi i suddetti concorsi sono andati deserti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo di cui sopra in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sedi di servizio

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia, Aulla e Taranto.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI), palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni 45 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualsiasi causa (non esclusi eventuali ritardi postali), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis* del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego fra quelle precisate nel precedente art. 1, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con la indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente fra quelle di cui allo stesso art. 1);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua prescelta per la terza prova scritta (inglese o francese o tedesco) e, qualora intenda sostenere la prova orale facoltativa, la lingua o le due lingue relative a tale prova da scegliersi fra inglese, francese e tedesco purchè diverse dalla lingua prescelta per la prova scritta (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa la prova orale facoltativa si riterrà che egli non intende sostenere tale prova

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non sanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero Difesa - Direzione Generale per gli impiegati civili (Divisione XI), palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova pratica nonchè alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

La prova pratica e la prova orale obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa i soli candidati che avranno superato la prova pratica e la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa sarà valutata in centesimi di punto — fino ad un massimo di 0,30 punti — per ogni lingua rispetto alla quale la prova stessa sia stata superata in base al normale livello di sufficienza ed oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere la prove scritte, la prova pratica e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedovei dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed al-

l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani ,di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12 ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni — stabilito a pena di decadenza dal titolo — da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da inviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni — stabilito a pena di decadenza dal titolo — da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa — a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuti nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina — entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualunque genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 322

ALLEGATO N. 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400)

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione in una qualunque delle sedi indicate nell'art. 1 del bando di concorso preferendo (9), fra tali sedi quell— a/e di (9-*bis*) . . . .;

di appartenere alla categoria de (10) .;

di prescegliere, per la terza prova scritta, la lingua (11) . . .,

(12) di prescegliere, per la prova orale facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .,

di risiedere in (13) . . . . .

. . . . lì . . . . .

Firma (14)
. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — *non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto* a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato», gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile) ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

« di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . . . (prima o seconda o terza . . per gli impiegati non di ruolo) »; . .

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

« di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . per gli impiegati non di ruolo) »

« e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa) ».

(9) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(9-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente fra quelle di cui all'art. 1 del bando.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. *A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che* appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese o tedesco.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese e il tedesco purchè si tratti di lingua o di lingue diverse da quella scelta per la prova scritta.

(13) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(14) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2
(Rif. art. 2 [primo comma, n. 3] del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano

riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera a);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legge luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 —, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6, lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Si prescinde dal limite massimo di età prescrito per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO N. 3
(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Tema di chimica generale*

Svolgimento di un tema sulle seguenti tesi di chimica generale (singolarmente inscindibili):

Equilibri nei sistemi omogenei. Legge dell'azione di massa. Reazioni complete. Influenza della pressione sull'equilibrio.

Termochimica. Legge di Hess. Calore di formazione e relativi metodi di calcolo. Relazione fra le costanti di equilibrio di una reazione e la temperatura.

Velocità di reazione. Affinità chimica. Catalisi.

Sistema periodico. Cenni sulla struttura dell'atomo. Joni, elettroni, radicali liberi.

Valenza. Legame eteropolare. Legame covalente. Composti polari, non polari e ionici. Legami idrogeno. Legame di Van Der Waals.

Scala di elettronegatività degli elementi. Dissociazione elettrolitica. Conducibilità delle soluzioni ed elettroliti. Teoria di Arrhenius.

Definizione di acido, base e sale. Elettroliti anfoteri. Equilibrio fra elettroliti. Forza degli acidi e delle basi. Applicazioni analitiche della teoria di dissociazione elettrolitica.

Ionizzazione dell'acqua. Potenziale ione idrogeno (PH). Idrolisi. Indicatori. Soluzione tampone. Prodotto di solubilità.

Riduzione ed ossidazione. Equilibri di ossido-riduzione. Pontenziale di ossido - riduzione.

Elettrolisi. Elettrolisi di elettroliti in soluzione acquosa. Elettrolisi di elettrolditi fusi. Elettrolisi dell'acqua.

2) *Tema di chimica industriale*

Svolgimento di un tema sulle seguenti tesi di chimica industriale (singolarmente inscindibili):

Principali procedimenti generali impiegati nella chimica industriale (ossidazione, riduzione, combustione, idrogenazione, nitrazione, esterificazione, idrolisi, polimerizzazione).

Principali operazioni generali impiegate nella chimica industriale (arricchimento materie prime, trasferimenti di calore, evaporazione, estrazione, assorbimento, distillazione, sublimazione, essiccaggio mescolato, filtrazione, cristallizzazione, macinazione).

Reazioni e metodi industriali di polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione.

La catalisi nell'industria chimica inorganica e organica.

Idrogeno: sua produzione da gas di cockeria, da trattamenti vari degli idrocarburi e attraverso altri procedimenti industriali.

Acque: analisi e tecnologia. Resine scambiatrici di ioni.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

Industria degli acidi minerali (solforico, nitrico e cloridrico).

Industria dei prodotti alcalini (soda e potassa, idrati e carbonati).

Metallurgia dei principali metalli ferrosi (cobalto, nichel, cromo, tungsteno, rame, zinco, piombo, antimonio, alluminio e magnesio).

Caratteristiche e cenni sulle loro principali leghe.

Metallurgia del ferro. Sue leghe. Trattamenti termici. Cenni su prove tecnologiche ed esami macro e microscopici.

Materiali refrattari, ceramiche, cormets; fabbricazione, caratteristiche ed impieghi.

Petrolio e suoi derivati impiegati come combustibili e lubrificanti; caratteristiche ed analisi. Additivi ed antidetonanti. Cenni sulla teoria della lubrificazione.

Cracking del petrolio: cracking catalico; reforming catalitico; hydroforming e platforming, catalizzatori impiegati nel cracking.

Principali polimeri e copolimeri organici (resine sintetiche); fabbricazione, caratteristiche, impieghi.

Siliconi: costituzione, caratteri generali e preparazione. Olii al silicone, resine al silicone, gomme al silicone, caratteristiche ed impieghi.

Pitture e vernici dei vari tipi. Caratteristiche. Materie prime per la loro preparazione.

Agenti tensioattivi: costituzione, caratteri generali, classificazione. Descrizione della loro azione detersiva.

3) *Lingua straniera*

Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco ~~secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella do~~manda di ammissione al concorso — di un brano di letteratura tecnica.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo. Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un'analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazioni, una per via ponderale ed una per via volumetrica, con relazione scritta.

PROVA ORALE

Obbligatoria

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su argomenti facenti parte dei programmi previsti per la 1ª e 2ª prova scritta.

3) Lingua straniera: lettura e versione di un brano della lingua scelta per la prova scritta con brevi commenti ed osservazioni verbali nella lingua stessa. Eventuale colloquio di chiarimento in merito alla prova scritta.

4) Nozioni di diritto amministrativo, limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

5) Ordinamento degli Stati Maggiori degli Organi centrali del Ministero della difesa.

Facoltativa

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere — al pari di quella prescelta per la prova scitta — precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(Rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo.

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legge luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concerrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27 Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o della autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta Commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 5
(Rif. art. 12 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere *B*) e *C*):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificati del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano stati applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(7563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale viene approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato che è in atto vacante il posto di maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale od in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) abbiamo compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre 1969, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi: ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente nelle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia; sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica attitudinale al servizio militare quale ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano di statura non inferiore a m. 1,62.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione medica, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali - e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto dal quale dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

Il concorrente dovrà indicare nella domanda:

a) data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) distretto militare e Corpo di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) documenti e titoli allegati alla domanda;

i) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte in-

dicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante lo espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda:

a) diploma di strumentazione per banda, in originale o in copia notarile ovvero la copia fotografica debitamente autenticata;

b) tutti quei titoli di studio e documenti ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di escludere dal concorso con decreto motivato i candidati per i quali si ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

Ammissione agli esami

La commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

Sarà ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, avrà riportato almeno trenta cinquantesimi.

Art. 9.

Esami

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami avranno inizio con la prova scritta cui seguiranno quella orale e quella pratica.

Art. 10.

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

Sarà ammesso alla prova orale e pratica il candidato che avrà riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta sarà dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

Art. 11.

Prova orale

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

b) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati dovranno riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Prova pratica

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica sarà ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 14.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali - entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 15.

Graduatria

Il punto di merito finale degli esami sarà quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove.

La graduatoria, formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami, sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Documentazione da produrre

Il candidato, che nella graduatoria si classifichi al primo posto, sarà invitato a far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali - entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano titolo alla elevazione del limite di età ai sensi dell'art. 2, lettera *b*) del presente bando, devono produrre la relativa documentazione nel termine suindicato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

f) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

g) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 17.

Nomina

La nomina dell'ufficiale direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avrà luogo con il grado di sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina con il grado e con la anzianità posseduta nella forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

Art. 18.

Avanzamento

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente, di due anni, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1969
Registro n. 17 Interno, foglio n. 206

(7800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di tre commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966 n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato.

E - 87:

concorso a un posto per il gruppo « Chimica biomacromolecolare » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino:

Borello prof. Enzo, Università di Torino;
Iandelli prof. Aldo, Università di Genova;
Rolla prof. Mario, Università di Pavia;
Crescenzi prof. Vittorio, Università di Trieste;
Porri prof. Lido, Università di Pisa.

H - 6:

concorso a un posto per il gruppo « Architettura e composizione architettonica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna:

Clemente prof. Fernando, Università di Bologna;
Cavallari Murat prof. Augusto, Politecnico di Torino;
Apolloni Ghetti prof. Bruno Maria, Università di Bari;
Nicolosi prof. Giuseppe, Università di Roma;
Levi prof. Luigi, Università di Padova.

H - 17:

concorso ad un posto per il gruppo « Disegno » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova:

Daneri prof. Luigi Carlo, Università di Genova;
Fuselli prof. Eugenio, Università di Genova;
Levi prof. Luigi, Università di Padova;
Mandolesi prof. Enrico, Università di Cagliari;
Valle prof. Cesare, Università di Roma.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 900.000 (novecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro 59 Pubblica istruzione, foglio 143

(7882)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Trieste nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1969 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1968, n. 16605, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al compartimento di Trieste nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 12819.

(7870)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Vsto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo secondo classificato;

Visti i propri decreti: n. 1535 del 24 marzo 1969; n. 1660 del 10 aprile 1969; n. 2890 del 19 giugno 1969; n. 3905 del 1° agosto 1969; n. 4047 del 18 agosto 1969, relativi alla nomina, in seguito a rinuncia dei candidati che precedevano in graduatoria, del vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Sogliano-Borghi;

Preso atto della rinuncia al posto di che trattasi del dottor Madella Amadei Daniele settimo nella graduatoria e della rinuncia del dott. Favero Gabriele ottavo nella graduatoria medesima;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Bolognesi Paolo, nono nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bolognesi Paolo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 19 agosto 1969

Il veterinario provinciale: Sanchini

(7884)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1968, n. **390.**

Approvazione del regolamento del « Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune » (LATIF) istituito con legge regionale 16 aprile 1968, n. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 luglio* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 con la quale è istituito il « Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune » (LATIF);

Considerata la opportunità di regolamentare il funzionamento del medesimo, nonchè di determinare l'ammontare delle tariffe relative alle prove magneto induttive su funi per conto e nell'interesse dei terzi, a sensi dell'art. 5 della legge suddetta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1968, n. 2927;

Decreta:

E' approvato il regolamento del « Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune » (LATIF) nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 novembre 1968

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
Raffaelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 6, *foglio n.* 179

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1969, n. **1.**

Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione in base alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore limite di impegno di L. 100 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Sul limite di impegno di cui al presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 50 milioni;

a favore della provincia di Bolzano L. 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di L. 100 milioni, previsto per l'esercizio 1969, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 giugno 1969

Il Presidente della Giunta regionale
Grigolli

Visto, *il Commissario del Governo della Regione*: Schiavo

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1969, n. **2.**

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, concernente « Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore limite d'impegno di L. 100 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1978.

Sul limite di impegno di cui al presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 50 milioni;

a favore della provincia di Bolzano L. 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di L. 100 milioni, previsto per l'esercizio 1969, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Per l'anno 1969 i termini di cui agli articoli 6, primo ed ultimo comma, e 9 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, vengono stabiliti rispettivamente al 31 agosto, 30 settembre e 31 dicembre.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 giugno 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo della Regione*: SCHIAVO

(7352)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1969, n. 3.

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive Casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 15 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano sono autorizzate a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo alla assistenza di malattia di cui all'articolo 1 della legge statale 29 maggio 1967, n. 369, ed ai loro familiari a carico.

A tal fine la Regione concede un contributo annuo di lire 145 milioni da ripartirsi tra le due casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva cassa.

Art. 2.

Le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Trento e di Bolzano sono autorizzate a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge statale 27 febbraio 1963, n. 260, ed ai loro familiari a carico.

A tal fine la Regione concede un contributo annuo di lire 29 milioni da ripartirsi tra le due casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva cassa.

Art. 3.

Le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano sono autorizzati a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo alla assistenza di malattia di cui all'art. 30 della legge statale 22 luglio 1966, n. 613, ed ai loro familiari a carico.

A tale fine la Regione concede un contributo annuo di lire 4 milioni da ripartirsi tra le due casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva cassa.

Art. 4.

L'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui ai precedenti articoli è disciplinata da apposito regolamento di attuazione della presente legge, emanato dalla Giunta regionale, sentiti i consigli di amministrazione di ciascuna cassa.

Detti regolamenti devono contenere le forme ed i limiti dell'assistenza da erogarsi, nonchè la misura della partecipazione dell'assistito alla spesa delle singole prestazioni farmaceutiche.

Art. 5.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge statale contenente analoghe provvidenze.

Art. 6.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal 1° dicembre 1969.

Per l'anno 1969 i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono ridotti rispettivamente a L. 12.085.000, L. 2.417.000 e L. 334.000.

Art. 7.

All'onere di L. 14.836.000 a carico dell'esercizio 1969 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

All'onere annuo di L. 178 milioni, previsto per gli esercizi successivi al 1969, si farà fronte con una aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 200 milioni di cui alle leggi regionali 19 luglio 1962, n. 12 e 10 febbraio 1964, n. 4, per effetto dell'entrata in vigore della legge statale 30 aprile 1969, n. 153, istitutiva della pensione sociale a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 luglio 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1969, n. 4.

Modifiche della denominazione del comune di « Levico » in quella di « Levico Terme ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 15 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Levico », in provincia di Trento, è modificata in quella di « Levico Terme ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 luglio 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7353)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.